



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

TIPO ANNO NUMERO

SUAP di Cento

presidenza.cnaer@cert.cna.it

regionale.er@pec.confartigianato.it

Oggetto: Parere su attività medica presso acconciatore

La Commissione Regionale per l'Artigianato, in merito alla attività di cui all'oggetto, nella seduta del 9/11/2015 espone quanto segue:

premesso che un'attività medico sanitaria non può essere svolta dalla medesima impresa che svolge attività di acconciatura, si ritiene però lecito che quest'ultima possa "ospitare" un medico che svolga la propria attività rigorosamente in forma autonoma.

Tale forma autonoma comporta che le due attività debbano essere esercitate in locali separati, nel rispetto delle normative proprie previste per ciascuna, e delle relative autorizzazioni; il medico in quanto professionista autonomo, fatturerà in proprio all'utenza.

Riepilogando i quesiti:

1. tali attività non possono comunque essere esercitate presso i saloni da un medico
2. la limitazione è relativa al fatto che si tratti di un unica forma di impresa
3. due attività economiche distinte di questo tipo non possono coesistere nello stesso locale.

Il Presidente della CRA

Sergio Giuffredi

Gestione Commissione Regionale
Artigianato



N° IT 231513

Viale A. Moro 44
40127 Bologna

tel 051.527.6425-23
fax 051.527.6533

Email: cra@regione.emilia-romagna.it
PEC: cra@postacert.regione.emilia-romagna.it



Lavori Pubblici e Assetto del Territorio
SUAP - COMMERCIO - COSAP

Cento, 20/10/2015

Prot. n. 51325 del 20/10/2015

Allegati: 0

Spett.le

**COMMISSIONE REGIONALE PER
L'ARTIGIANATO**

A mezzo PEC cra@postacert.regione.emilia-romagna.it

**Oggetto: RICHIESTA DI INFORMAZIONI SULLA COMPRESENZA DI ATTIVITA' MEDICA PRESSO ATTIVITA' DI
ACCONCIATORE**

Con la presente su indicazione del Dott. Giovanni Gottardi ci rivolgiamo alla Commissione al fine di ottenere un chiarimento riguardo un quesito che ci è stato posto da un utente del nostro Servizio SUAP del Comune di Cento e che vi riportiamo qui di seguito:

"in un negozio di acconciatura che avrà un passaggio di gestione a gennaio, il nuovo proprietario vorrebbe adibire una parte del locale (ca. 9 mt) a controllo tricologico da parte di un medico che verrà esclusivamente su appuntamento, che adempimenti ci sono?"

Visto quanto sopra vorremmo comprendere se ci sono impedimenti allo svolgimento di questa attività medica collaterale, presso acconciatore, in quanto la L.174/2015 all'art. 2 comma 1 definisce che:

*1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, **che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario**, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.*

I dubbi che vorremmo sfatare sono:

1. il divieto di cui al comma 1 è in realtà limitato al fatto che l'acconciatore non può svolgere attività definite mediche in quanto non in possesso dei requisiti, oppure il divieto è esteso all'attività di acconciatore, pertanto tali attività non possono comunque essere esercitate presso i saloni anche se da un medico?
2. La limitazione è relativa al fatto che si tratti di un'unica forma di impresa?
3. Eventualmente due attività economiche distinte di questo tipo possono coesistere nello stesso locale?

Cordiali saluti

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE DI SPORTELLO UNICO
D.ssa Elena Poschi

ss/EP

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.